



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DECRETO "AIUTI TER"

(Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144)

Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (c.d. **decreto Aiuti-ter**) - pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale, n. 223 del 23 settembre 2022](#). Il provvedimento ha efficacia dal 24 settembre 2022.

Sommario

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA 3

1. Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 1) 3
2. Disposizioni urgenti in materia di sport (art. 7) 4
3. Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore (art. 8) 4
4. Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione (art. 9) 5
5. Procedure di prevenzione incendi (art. 16) 5
6. Procedure autorizzatorie per l'economia circolare e rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (art. 22) 5
7. Destinazione dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (art. 42) 6

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE 6

1. Estensione del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (art. 2) 6
2. Incremento delle risorse destinate ai centri di assistenza fiscale (art. 36) 8

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO e INCENTIVI 8

1. Misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia (art. 3) ... 8
2. Utilizzo economie da contratti di forniture e servizi o di concessione di contributi pubblici (art. 30) 9
3. Realizzazione piattaforme per la gestione di informazioni e dati relativi all'attuazione delle misure del PNRR del Ministero dello sviluppo economico (art. 31) 9
4. Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici (art. 32) 9
5. Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo (art. 38) 10

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO 10

1. Delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi (art. 37) 10

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE 11

1. Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato (art. 15) 11
2. Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (art. 18) 11
3. Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti (art. 19) 12
4. Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi (art. 20) 14

5. Recupero prestazioni indebite (art. 21)	14
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE	15
1. Misure per la riforma degli istituti tecnici (art. 26)	15
2. Misure per la riforma degli istituti professionali (art. 27)	16
3. Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale (art. 28)	17
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI	17
1. Proroga riduzione accise carburanti ed IVA metano autotrazione (art. 4)	17
2. Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale (art. 6).....	18
3. Rifinanziamento del Fondo destinato all'erogazione del bonus trasporti (art. 12) ...	19
4. Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto merci e persone (art. 14).....	19
5. Misure in materia di fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 23).....	19
6. Modifiche al Registro Internazionale delle navi - L. 30/1998 (art. 41).....	20
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA	22
1. Contributo energia e gas per cinema, teatri, istituti e luoghi di cultura (art. 11)	22
DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA	23
1. Proroga delle semplificazioni in materia di concessioni del suolo pubblico (art. 40)	23

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

1. Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 1)

Viene riconosciuto (comma 3) un credito d'imposta per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica ("energivore"), ma con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW. In particolare, il credito d'imposta è pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto dell'energia elettrica effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, e viene concesso qualora il "prezzo di riferimento" della stessa (calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi) abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Pertanto, rispetto ai precedenti trimestri, la soglia di accesso al beneficio è stata ridotta, passando dai 16,5 kW agli attuali 4,5 kW, e la percentuale del credito è stata innalzata, passando dal 15 per cento al 30 per cento.

Viene anche riconosciuto (comma 4) un credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas ("gasivore"). In particolare, il credito d'imposta è pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 - per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici - e viene concesso qualora il "prezzo di riferimento del gas naturale" (calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Anche nel caso del gas naturale, rispetto ai trimestri precedenti, la percentuale del credito è stata innalzata, passando dal 25 per cento al 40 per cento.

L'articolo prevede inoltre (comma 5) che, ove l'impresa (non "energivora" e non "gasivora") destinataria dei citati crediti d'imposta, si rifornisca nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia - ove richiesto dal cliente - una comunicazione contenente il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Sono previsti anche crediti d'imposta in favore delle imprese "energivore" e "gasivore".

In particolare, alle imprese a forte consumo di energia elettrica (comma 1), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 - al netto delle imposte e degli eventuali sussidi - hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Per quanto concerne le imprese a forte consumo di gas naturale (comma 2) è riconosciuto invece un credito d'imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nei mesi di ottobre 2022 - per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici - qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media,

riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Tutti i crediti d'imposta di cui sopra sono utilizzabili esclusivamente in compensazione (comma 6) entro la data del 31 marzo 2023. Viene precisato che tali crediti sono utilizzabili dal cessionario (comma 7), con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023.

Viene altresì prorogato (comma 11), al 31 marzo 2023, il termine ultimo per utilizzare (in compensazione) i crediti d'imposta riferiti ai consumi energetici del terzo trimestre di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Medesima è la scadenza per il soggetto cessionario dei predetti crediti.

Infine, viene precisato (comma 8) che, entro il 16 febbraio 2023, i beneficiari dei crediti d'imposta disciplinati dal decreto in esame e dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che verrà emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Disposizioni urgenti in materia di sport (art. 7)

L'articolo 7 del decreto in esame, per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, prevede un incremento, pari a 50 milioni di euro, delle risorse del fondo (Cfr. art. 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205) per l'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

Le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione (nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione), sono individuate con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore (art. 8)

Il comma 1 dell'articolo 8 prevede che, al fine di sostenere gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi socio-sanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità - a fronte dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022 - è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito fondo (con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2022) per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell'analogo periodo 2021.

Il comma 2 dell'articolo 8 prevede l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022), per il riconoscimento di un contributo straordinario - calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 per la componente energia elettrica e gas naturale - per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe (ad eccezione degli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri verranno individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, le relative modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo.

4. Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione (art. 9)

L'articolo 9 introduce minime integrazioni di natura procedurale all'iter autorizzativo per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. In particolare si prevede che le disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione si applicano anche qualora, in sede di autorizzazione, siano imposte prescrizioni, ovvero sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative.

5. Procedure di prevenzione incendi (art. 16)

La disposizione, al fine di fronteggiare le esigenze imposte dall'emergenza energetica, riduce da sessanta a trenta giorni i termini per la valutazione del progetto antincendio da parte dei Vigili del Fuoco, nel caso di installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

6. Procedure autorizzatorie per l'economia circolare e rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (art. 22)

Il primo comma dell'articolo in esame dispone che vengono considerati interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti.

Nei procedimenti autorizzativi che non sono di competenza statale, riguardanti gli interventi definiti nel periodo precedente, nonché per gli interventi individuati dal PNRR, ove l'autorità competente non abbia provveduto alla richiesta di autorizzazione nei termini previsti, il Presidente del Consiglio, su proposta del MITE, assegna a tale autorità il termine di quindici giorni per provvedervi. Nel caso di inottemperanza, il Consiglio dei Ministri nomina un commissario "ad acta" al quale viene attribuito il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti ritenuti necessari.

Attraverso l'integrazione dell'art. 206-bis (Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti) del D.Lgs 152/06, viene istituito, presso il MITE, l'Organismo di Vigilanza dei consorzi e sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

L'Organismo è composto da due rappresentanti del MITE (uno con funzioni di Presidente), due rappresentanti del MISE, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante dell'Arera e un rappresentante dell'Anci.

Entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento interministeriale, vengono stabilite le modalità di funzionamento dell'Organismo, nonché gli obiettivi specifici.

7. Destinazione dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (art. 42)

Il presente articolo dispone che i proventi derivanti dal meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia - di cui all'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 - sono versati dal GSE, entro il 30 novembre 2022, in modo cumulato per il periodo da febbraio ad agosto 2022 e su base mensile per i mesi successivi, all'entrata del bilancio dello Stato, senza attendere che l'ARERA, come originariamente previsto, disciplini con apposito provvedimento le modalità di utilizzo degli stessi.

I predetti proventi restano acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 3.739 milioni di euro e le eventuali maggiori somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato rispetto a tale importo, sono riassegnate ad apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate, prioritariamente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, alla proroga ed eventuale rimodulazione dei crediti di imposta energetici di cui al decreto in esame.

Con tali decreti si provvede altresì alla destinazione di eventuali ulteriori risorse eccedenti l'importo di cui sopra a misure volte a fronteggiare gli incrementi dei costi di energia elettrica e gas.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Estensione del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (art. 2)

Con l'articolo in esame, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica (di cui al codice ATECO 1.61), è riconosciuto un credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante, necessario per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività. L'acquisto oggetto dell'agevolazione è quello effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022 (e comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA). Il medesimo credito di imposta è riconosciuto anche alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta, sempre nel quarto trimestre solare dell'anno 2022, per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il

riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali. Il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997), entro la data del 31 marzo 2023. Non si applicano il limite di euro 250.000, relativo ai crediti d'imposta agevolativi (di cui all'art. 1, comma 53, della legge bilancio 2008), e il limite generale di compensabilità dei crediti d'imposta e contributi (di cui all'art. 34 della legge finanziaria per il 2001)¹. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP. Il credito di imposta, inoltre, non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa, ai sensi dell'articolo 61 del TUIR, e non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d'impresa, ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del TUIR. L'agevolazione in esame risulta cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto, tenendo conto, a tal fine, anche del beneficio dato dall'irrilevanza ai fini fiscali del credito d'imposta. È ammessa la cessione del credito d'imposta in esame. In specie, è stabilito, pena la nullità del contratto di cessione, che il credito sia cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. In ogni caso, le banche e gli altri istituti finanziari non possono procedere all'acquisizione dei crediti, ove ricorrano i presupposti previsti per la segnalazione di operazioni sospette (artt. 35 e 42 del D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231, avente ad oggetto l'attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo). In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta. Il credito d'imposta potrà essere utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque, entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalità attuative della disposizione in esame dovranno essere definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. È stabilita l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis* del decreto legge n. 34 del 2020, avente ad oggetto le misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6 del medesimo decreto, aventi ad oggetto le modalità di controllo e accertamento nel caso di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.

Entro il 16 febbraio 2023, i beneficiari del credito in esame, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito, dovranno inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento

¹ L'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 prevede che «a partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro».

L'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge n. 388 del 2000 prevede che «a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare». L'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), ha disposto che «a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 2 milioni di euro».

dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto Aiuti-ter in commento.

Infine, è stabilito che le disposizioni sul credito di imposta in esame devono applicarsi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

2. Incremento delle risorse destinate ai centri di assistenza fiscale (art. 36)

La disposizione in esame, con riferimento all’anno 2022, incrementa di ulteriori 15 milioni di euro – che si aggiungono ai 13 milioni di euro già previsti, per un totale di 28 milioni di euro - le risorse destinate ai centri di assistenza fiscale anche in considerazione dell'aumento delle richieste di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo Isee, connesse all’assegno unico e universale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO e INCENTIVI

1. Misure a supporto delle imprese colpite dall’aumento dei prezzi dell’energia (art. 3)

Viene prevista la gratuità delle garanzie di Sace S.p.A. prestate ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per i finanziamenti bancari concessi alle imprese per il pagamento delle fatture per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, a condizione che il tasso applicato al finanziamento non superi, al momento della richiesta della garanzia, il rendimento dei BTP di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso, fermo restando che il costo del finanziamento dovrà essere limitato al recupero dei costi e inferiore al costo del medesimo finanziamento in assenza di garanzia.

Laddove siano rispettate le precedenti condizioni, per lo stesso periodo e per le stesse finalità, viene prevista anche la gratuità della garanzia concessa dal Fondo di garanzia PMI, fino all’80 per cento del finanziamento, a favore di tutte le imprese beneficiarie, indipendentemente dalla loro fascia di rating.

Inoltre, nel rispetto delle previsioni del Quadro Temporaneo Ucraina, l'importo del prestito assistito dalla garanzia di Sace S.p.A, di cui all’articolo 15, comma 5, del Decreto Aiuti, può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro, a condizione che il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2003/96/CE e che tale fabbisogno sia attestato mediante apposita autocertificazione.

Viene poi ampliata l’efficacia dell’articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. Le imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo credito e cauzioni potranno ora ottenere la garanzia di Sace S.p.A., pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica, anche in caso di inadempimento da parte di imprese con sede in Italia con fatturato superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021. Tale garanzia, inoltre, potrà essere ora rilasciata

da Sace S.p.A. a titolo gratuito, qualora il premio applicato dalle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, non superi la componente di rendimento applicabile dei BTP di durata media pari a 12 mesi.

Sempre con riferimento all'articolo 15 del decreto-legge n. 50/2022, vengono precisati i termini per l'accesso alla garanzia nonché ricomprese le esigenze di liquidità delle imprese relative agli obblighi di fornire collaterali per le attività di commercio sul mercato dell'energia.

Infine, viene modificato l'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di garanzie rilasciate da Sace S.p.A. sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal, elevando a seicento milioni di euro la soglia oltre la quale il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo in commento è subordinata all'approvazione della Commissione europea.

2. Utilizzo economie da contratti di forniture e servizi o di concessione di contributi pubblici (art. 30)

Per fronteggiare gli aumenti dei prezzi, le risorse del PNRR assegnate e non spese aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché concessione di contributi pubblici, possono essere utilizzate dalle Amministrazioni titolari nell'ambito dei medesimi interventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.

3. Realizzazione piattaforme per la gestione di informazioni e dati relativi all'attuazione delle misure del PNRR del Ministero dello sviluppo economico (art. 31)

Per garantire il coordinamento, l'attuazione, la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo delle misure previste dal PNRR, l'articolo in commento autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad affidare direttamente a società ed enti in house, la realizzazione di piattaforme informatiche per l'acquisizione, l'elaborazione e la gestione dei relativi dati e processi. Per l'intervento sono stanziati risorse per l'anno 2022 pari 1,5 milioni di euro.

4. Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici (art. 32)

Per accelerare l'avvio degli investimenti del PNRR e dei cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, relativamente all'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori, Invitalia S.p.A., d'intesa con le amministrazioni interessate (principalmente Comuni ed Enti territoriali), promuove la definizione e la conclusione di appositi accordi quadro, come definiti dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 50/2016.

5. Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo (art. 38)

L'articolo reca modificazioni all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, relativo alle procedure di riversamento spontaneo degli importi indebitamente utilizzati in compensazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (articolo 3, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145), maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 (annualità 2015-2019). La modifica apportata dall'articolo in commento proroga dal 30 settembre 2022 al 31 ottobre 2022 i termini di invio all'Agenzia delle entrate della richiesta di accesso alla procedura di riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, disciplinata dal Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 188987 del 1° giugno 2022. Il modello di richiesta è presentato esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, la sua trasmissione telematica è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo" reso disponibile dall'Agenzia. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Disposizioni in materia di incentivi" della nota informativa del 22 ottobre 2021, Prot. n. 7705.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

1. Delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi (art. 37)

La disposizione interviene in materia di delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi e, in particolare, sulla specifica procedura - introdotta dall'art. 1, commi 224-238, della legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) - per i datori di lavoro con mediamente almeno 250 dipendenti in organico, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, che intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50.

Il decreto in commento estende da 90 a 180 giorni (o entro la sottoscrizione del piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche di cui all'art. 1, comma 228 della legge bilancio 2022, se avvenuta prima) il termine della comunicazione alle organizzazioni sindacali, regioni, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Mise e Anpal in capo al datore di lavoro che intende procedere alla chiusura. Viene, altresì, esteso a 120 giorni il termine (precedentemente pari a 30 giorni) per la discussione del piano tra il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali e gli Enti suddetti. Qualora al 24 settembre 2022 la comunicazione di cui sopra sia già stata effettuata, il termine per la discussione del piano è comunque pari a 120 giorni. Viene innalzato al 500% il c.d. ticket di licenziamento ex art. 2, comma 35, L. 92/2012, che dovrà versare il datore di lavoro in caso di mancata sottoscrizione del piano. Inoltre, il datore di lavoro dovrà dare evidenza della mancata presentazione o sottoscrizione del piano nella rendicontazione

non finanziaria di cui al d.lgs. 254/2016. Diversamente, in caso di sottoscrizione del piano, il datore di lavoro dovrà comunicare mensilmente ai soggetti suindicati lo stato di attuazione del piano, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese. Viene introdotto, inoltre, l'obbligo di procedere all'esame congiunto previsto per i licenziamenti collettivi, di cui all'art. 4, commi 5 e 6, della legge n. 223/1991, in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo e avvio della procedura di licenziamento collettivo.

Infine, il decreto inasprisce le sanzioni in capo al datore di lavoro nel caso in cui, all'esito delle procedure, cessi definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40% di quello impiegato mediamente nell'ultimo anno, a livello nazionale o locale ovvero nel reparto oggetto della delocalizzazione o chiusura. In tal caso, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività di cui alla presente disposizione, e rientranti fra quelli oggetto di iscrizione obbligatoria nel registro aiuti di Stato, percepiti nei 10 anni antecedenti l'avvio della procedura medesima, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale. Fino alla completa restituzione delle somme, al soggetto debitore non possono essere concessi ulteriori sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili.

Le nuove disposizioni trovano applicazione anche alle procedure avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora concluse.

Sono, inoltre, fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81 del 2015.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE

1. Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato (art. 15)

La disposizione prevede che in favore di ciascuna sede centrale, regionale, provinciale e zonale degli istituti di patronato sia corrisposto un contributo una tantum pari a 100 euro.

Il riconoscimento dell'indennità mira a ristorare parzialmente le sedi di patronato dei costi sostenuti per le utenze di energia elettrica e gas, al fine di fronteggiare le ripercussioni economiche negative dell'eccezionale incremento del costo dell'energia.

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di una istanza al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali contenente l'elenco delle sedi per le quali si chiede il contributo. Il termine per fare domanda è di 30 giorni decorrenti dal 24 settembre 2022 (data di entrata in vigore del decreto in esame).

2. Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (art. 18)

La disposizione in esame disciplina il riconoscimento, con la retribuzione erogata nel mese di novembre 2022, di un'indennità *una tantum* di importo pari a 150 euro in favore dei lavoratori dipendenti - ad esclusione dei lavoratori domestici - aventi una retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, non eccedente i 1.538 euro.

L'indennità viene corrisposta dal datore di lavoro in modo automatico, previa dichiarazione del lavoratore sulla non titolarità di una delle prestazioni previste dall'articolo 19, commi 1 e 16, del decreto in esame, ossia indennità *una tantum* per i pensionati e per i nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.

Viene previsto che l'indennità sia riconosciuta anche al lavoratore interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Inps (gravidanza, malattia, disoccupazione).

L'indennità - che spetta una sola volta, anche qualora il lavoratore risulti titolare di più rapporti di lavoro - non è cedibile, né sequestrabile o pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.

È stabilito, infine, che - nel mese di novembre 2022 - il credito maturato conseguentemente all'erogazione dell'indennità *una tantum* venga compensato mediante la denuncia contributiva (articolo 44, comma 9, decreto-legge n.269/2003) sulla base di apposite indicazioni che l'Istituto dovrà fornire.

3. Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti (art. 19)

La norma dispone il riconoscimento automatico da parte dell'Inps, nel mese di novembre 2022, di un'indennità *una tantum*, di ammontare pari a 150 euro, a favore di soggetti residenti in Italia, titolari - con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 - di uno o più trattamenti pensionistici, a carico di qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.

Beneficiari dell'indennità in argomento risultano essere i titolari di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, a condizione che il reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superi per l'anno 2021 i 20.000 euro.

È inoltre previsto che, qualora i potenziali destinatari dell'indennità in parola siano titolari unicamente di trattamenti non gestiti dall'Inps, il casellario centrale dei pensionati individui l'ente incaricato dell'erogazione dell'indennità; quest'ultimo provvede al riconoscimento dell'indennità *una tantum* alle medesime suddette condizioni, con successivo rimborso da parte dell'Inps.

Per la determinazione del limite di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non rilevano le seguenti voci: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

È stabilito, inoltre, che l'indennità in parola - corrisposta una sola volta, qualora il beneficiario svolga anche attività lavorativa - non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali; l'indennità non risulta, inoltre, cedibile, sequestrabile o pignorabile.

L'erogazione dell'indennità avviene sulla base dei dati a disposizione dell'ente preposto in sede di pagamento, con verifica successiva del suddetto reddito. In caso di somme corrisposte in eccedenza, è prevista la notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.

L'articolo 19 dispone, altresì, la concessione delle seguenti ulteriori indennità, che non concorrono alla formazione del reddito e che, ad esclusione dell'indennità per i lavoratori domestici e per i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, saranno erogate in seguito all'invio della denuncia contributiva dei datori di lavoro.

In particolare, la disposizione prevede il pagamento nel mese di novembre 2022 di un'indennità *una tantum*, pari a 150 euro, a beneficio dei lavoratori domestici con uno o più rapporti di lavoro in essere al 24 settembre 2022 - data di entrata in vigore del decreto in esame - e già beneficiari dell'indennità disciplinata dal Decreto Aiuti (articolo 32, comma 8, decreto-legge n.50/2022).

Con la norma in esame, viene inoltre disposto il riconoscimento di un'indennità *una tantum* - pari a 150 euro - in favore dei soggetti che, per il mese di novembre 2022, abbiano percepito le prestazioni NaSpI e DIS-COLL (articoli 1 e 15 decreto-legislativo n. 22/2015) ovvero per coloro che, nel corso del 2022, percepiscano l'indennità di disoccupazione agricola di competenza 2021.

È disciplinato, poi, il riconoscimento - a domanda - di un'indennità *una tantum* pari a 150 euro, in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai dottorandi e assegnisti di ricerca, iscritti alla Gestione separata Inps, con contratti attivi al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legislativo n. 50/2022, da cui derivi un reddito per l'anno 2021 non eccedente 20.000 euro. Tali soggetti non devono, inoltre, risultare titolari dei trattamenti previsti dal comma 1 dell'articolo in commento, ossia pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché trattamenti di accompagnamento alla pensione.

La norma dispone, altresì, il pagamento da parte dell'Inps di un'indennità *una tantum* - pari a 150 euro - in favore dei lavoratori che nel 2021 abbiano beneficiato di uno dei bonus previsti dal Decreto Sostegni (articolo 10, commi da 1 a 9, decreto-legge n.41/2021) e dal Decreto Sostegni bis (articolo 42 decreto-legge n.73/2021), ossia lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, nonché altre categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19. La medesima indennità è corrisposta - da Sport e Salute S.p.a. - anche in favore dei collaboratori sportivi beneficiari, nel 2021, di almeno una delle indennità disciplinate dal Decreto Cura Italia (articolo 96 decreto-legge n.18/2020), dal Decreto Rilancio (decreto-legge n.34/2020, articolo 98), dal Decreto Agosto (articolo 12 decreto-legge n.104/2020), dal Decreto Ristori (articolo 17, comma 1, e articolo 17-*bis*, comma 3, decreto-legge n.137/2020), dal Decreto Sostegni (articolo 10, commi da 10 a 15, decreto-legge n.41/2021) e dal Decreto Sostegni bis (articolo 44 decreto-legge n.73/2021).

Con l'articolo in esame, viene inoltre concessa l'erogazione - a domanda da avanzare all'Inps - di un'ulteriore indennità *una tantum*, pari a 150 euro, a beneficio dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno cinquanta giornate e abbiano un reddito derivante da tali rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.

Sempre previa domanda, è riconosciuta dall'Inps l'erogazione di un'indennità una tantum - pari a 150 euro - ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, nel 2021, con almeno cinquanta contributi giornalieri versati e un reddito derivante da tali rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.

La disposizione prevede, poi, il pagamento di un'indennità una tantum, pari a 150 euro, in favore dei lavoratori autonomi - privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie - già beneficiari dell'indennità una tantum disciplinata dal decreto Aiuti (articolo 32, comma 15, decreto-legge n.50/2022) e destinata ai predetti lavoratori se titolari, nel 2021, di contratti autonomi occasionali (di cui all'articolo 222 del codice civile), con accredito di almeno un contributo mensile e iscrizione alla Gestione separata Inps al 18 maggio 2022.

È disposta, poi, la concessione di un'indennità una tantum - pari a 150 euro - a beneficio degli incaricati alle vendite a domicilio, che abbiano già fruito dell'indennità introdotta dal Decreto Aiuti (articolo 32, comma 16, decreto-legge n.50/2022) e purché da tali attività, nel 2021, sia derivato un reddito superiore a cinquemila euro. Ai fini del riconoscimento dell'indennità in parola, tali soggetti devono risultare titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata Inps alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto n.50/2022.

È poi prevista, per i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, la corresponsione d'ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, di un'indennità una tantum pari a 150 euro. Tale indennità non è riconosciuta qualora all'interno del nucleo familiare almeno un soggetto benefici delle indennità una tantum disciplinate dall'articolo 18 (lavoratori dipendenti) e dall'articolo 19, commi da 1 a 15, come sopra elencati.

La disposizione stabilisce, infine, che le indennità disciplinate dall'articolo 19 in commento e dall'articolo 18 (indennità per i lavoratori dipendenti) del presente decreto non sono compatibili tra loro e possono essere corrisposte una sola volta, nelle modalità indicate dall'Inps e da Sport Salute S.p.a. entro trenta giorni decorrenti dal 24 settembre 2022 (data di entrata in vigore del presente decreto).

4. Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi (art. 20)

La norma in esame dispone l'incremento - di importo pari a **150 euro** - dell'indennità una tantum disciplinata dal Decreto Aiuti in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps e ai professionisti iscritti agli enti privati di previdenza obbligatoria (art. 33 del decreto-legge n.50/2022). Tale incremento è riconosciuto in presenza di un reddito complessivo, relativamente al periodo d'imposta 2021, non superiore a **20.000 euro**.

5. Recupero prestazioni indebite (art. 21)

La disposizione stabilisce che, entro il 31 dicembre 2023, dovrà essere avviato il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica dell'INPS in merito alle situazioni reddituali dei pensionati per il periodo d'imposta 2020, nonché alle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito riferite al 2019.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE

1. Misure per la riforma degli istituti tecnici (art. 26)

La disposizione rappresenta l'avvio della riforma degli istituti tecnici, prevista dalla Missione 4 del PNRR.

Più precisamente, l'articolo illustra i criteri in base ai quali saranno adottati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, i regolamenti con cui si provvederà alla revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi degli istituti tecnici, al fine di poter adeguare costantemente i curricula degli stessi alle esigenze in termini di competenze del settore produttivo nazionale, secondo gli obiettivi del PNRR, orientandoli anche verso le innovazioni introdotte dal Piano nazionale Industria 4.0, in un'ottica di piena sostenibilità ambientale.

Nello specifico saranno definiti i profili dei curricula vigenti con l'obiettivo di rafforzare le competenze linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, la connessione al tessuto socioeconomico del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità e l'innovazione, nonché a valorizzare la metodologia didattica per competenze, caratterizzata dalla progettazione interdisciplinare e dalle unità di apprendimento, nonché aggiornare il profilo educativo, culturale e professionale dello studente e l'incremento degli spazi di flessibilità.

La norma rinvia ad un decreto del Ministro dell'istruzione per la definizione degli specifici indirizzi e dei relativi quadri orari.

I predetti regolamenti dovranno inoltre prevedere:

- meccanismi volti a dare la continuità degli apprendimenti nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione tecnica con i percorsi dell'istruzione terziaria nei settori tecnologici, ivi inclusa la funzione orientativa finalizzata all'accesso a tali percorsi, anche in relazione alle esigenze del territorio di riferimento;
- specifiche attività formative destinate al personale docente degli istituti tecnici, finalizzate alla sperimentazione di modalità didattiche laboratoriali, innovative, coerentemente con le specificità dei contesti territoriali;
- accordi, a livello regionale o interregionale, denominati "Patti educativi 4.0", per l'integrazione e la condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici e professionali, le imprese, gli enti di formazione accreditati dalle Regioni, gli ITS Academy, le università e i centri di ricerca, anche attraverso la valorizzazione dei poli tecnico-professionali e dei patti educativi di comunità, nonché la programmazione di esperienze laboratoriali condivise. Le linee guida per la definizione delle modalità di conclusione e dei contenuti di tali accordi, che riguardano anche gli ambiti provinciali, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata;
- erogazione diretta, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa regionale, da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) di percorsi di istruzione tecnica non erogati in rete con le istituzioni scolastiche di

secondo grado o non adeguatamente sufficienti rispetto alle richieste dell'utenza e del territorio;

- misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione degli istituti al fine di realizzare lo Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione Europea in materia di istruzione e formazione professionale.

La disposizione prevede che gli studenti che hanno completato almeno il primo biennio del percorso di istruzione tecnica acquisiscono una certificazione che attesta le competenze in uscita corrispondente al secondo livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, mentre quelli che hanno completato anche il secondo biennio del medesimo percorso acquisiscono una certificazione che attesta le competenze in uscita corrispondente al terzo livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

I modelli e le modalità di rilascio di tali certificazioni saranno definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Misure per la riforma degli istituti professionali (art. 27)

La disposizione interviene a modificare il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 61. Anche in questo caso, come per gli istituti tecnici, le novità introdotte si configurano come attuazione della riforma prevista dal PNRR.

In particolare:

- si introduce fra le finalità del sistema dell'istruzione professionale quella di favorire la transizione nel mondo del lavoro e delle professioni, anche con riferimento alle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0;
- si ribadisce che il profilo educativo, culturale e professionale si basa su uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e si ispira ai modelli promossi dall'Unione europea, specificando però che dovrà tenersi conto degli obiettivi di innovazione, sostenibilità ambientale e competitività del sistema produttivo in un'ottica di promozione e sviluppo dell'innovazione digitale determinata dalle evoluzioni generate dal Piano nazionale "Industria 4.0" e di personalizzazione dei percorsi contenuta nel Progetto formativo individuale;
- si rinvia a successive linee guida adottate dal Ministero dell'istruzione, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in commento, finalizzate a prevedere la semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari per il passaggio fra percorsi di IeFP e percorsi di formazione professionale;
- si inserisce, nell'Allegato A del decreto legislativo 61/2017, che contiene la specifica del profilo educativo, culturale e professionale degli studenti di questo segmento formativo, un riferimento all'investimento sulle tecnologie abilitanti previsto nel PNRR alla Missione 1 – Componente 2.

Si prevede, infine, l'adozione da parte del Ministero dell'Istruzione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in commento, di apposite linee guida per la definizione di misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione per la filiera tecnica e professionale per la realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione

in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale.

3. Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale (art. 28)

Al fine di rafforzare il raccordo permanente con le filiere produttive e professionali di riferimento degli istituti tecnici e professionali, di ridurre il divario tra domanda e offerta di competenze e di supportare il sistema nazionale della formazione nella progettazione dell'offerta formativa territoriale e nell'acquisizione e nel consolidamento nei curricula degli istituti tecnici e nei percorsi professionali delle conoscenze tecnologiche previste, è istituito presso il Ministero dell'istruzione l'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale che svolge funzioni consultive e di proposta per il miglioramento del settore.

L'Osservatorio è composto da quindici esperti dell'istruzione tecnica e professionale, e comunque del sistema nazionale di istruzione e formazione, individuati anche tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, compresa una rappresentanza delle regioni, degli enti locali, del sistema camerale, dell'INVALSI e dell'INDIRE, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, con incarico annuale.

L'Osservatorio può proporre al Ministro dell'istruzione l'aggiornamento degli indirizzi di studio e delle articolazioni, e delle linee guida e, comunque, ogni iniziativa idonea a rafforzare l'efficacia dell'insegnamento e delle metodologie collegate alla didattica per competenze, ai fini dell'adeguamento dell'offerta formativa alla domanda di nuove competenze attraverso l'utilizzo degli spazi di flessibilità ordinamentale e l'area territoriale del curriculum.

Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio e l'articolazione, su base regionale, presso gli uffici scolastici regionali di analoghi osservatori locali, le forme di raccordo organico con enti e istituzioni specializzati nell'analisi dell'evoluzione del mondo del lavoro e delle professioni saranno disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Proroga riduzione accise carburanti ed IVA metano autotrazione (art. 4)

In considerazione del perdurare delle tensioni sui mercati energetici, vengono ulteriormente prorogate fino al 31 ottobre p.v. le riduzioni temporanee delle accise sui carburanti, attualmente in vigore ([cfr. circ. ITLM 24](#)), nonché l'applicazione dell'aliquota I.V.A., ridotta al 5% sul gas naturale-Metano impiegato per autotrazione.

In particolare, si applicheranno le seguenti aliquote d'accisa, già attualmente praticate:

- Benzina: 47,84 centesimi di euro per litro;
- Gasolio per autotrazione: 36,74 centesimi di euro per litro;
- GPL per autotrazione: 18,261 centesimi di euro per chilo;
- Gas Naturale-Metano per autotrazione: zero euro per metro cubo.

Si conferma, inoltre, che, per effetto della rimodulazione sopra esposta delle aliquote, anche per il periodo decorrente dal 18 ottobre al 31 ottobre pp.vv., non troverà applicazione l'aliquota di accisa del gasolio commerciale, usato come carburante (n. 4-*bis* Tabella A allegata al D.lgs. n.504/1995), attraverso il meccanismo dei rimborsi periodici in favore degli autotrasportatori.

Si dispone, altresì, che per la corretta applicazione delle esposte aliquote d'accisa, gli esercenti i depositi commerciali dei richiamati prodotti energetici e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti saranno tenuti a trasmettere, entro il prossimo 10 novembre, all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane, a mezzo di posta elettronica certificata (art. 19-*bis* D.lgs. n.504/1995), ovvero per via telematica utilizzando i moduli già predisposti dall'Agenzia delle Dogane (art. 8, comma 6, D.L. n.115/2022), i dati relativi ai quantitativi degli esposti carburanti giacenti nei relativi depositi e impianti, alla data del 30 ottobre 2022.

Si precisa, a riguardo, che tale comunicazione non sarà dovuta nel caso di successiva ulteriore proroga delle riduzioni temporanee di accise e IVA, oltre la data del 31 ottobre 2022.

Al di fuori di tale evenienza, in caso di mancata comunicazione ovvero di invio di dati incompleti o non veritieri, troverà applicazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000 (art. 50, comma 1, D.lgs. n.504/1995).

Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla esposta rideterminazione delle aliquote d'accisa, nonché dalla diminuzione dell'aliquota IVA sul gas naturale per autotrazione, il Garante della sorveglianza dei prezzi continuerà ad avvalersi della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati all'art. 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Istat, Unioncamere, Camere di Commercio), nonché del supporto operativo della guardia di Finanza, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico dei richiamati prodotti energetici, praticati nell'ambito dell'intera filiera commerciale.

Il Corpo della Guardia di Finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati inerenti le giacenze di prodotto sopra riportate e ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico e segnala all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, eventuali elementi rilevati sintomatici di condotte lesive della concorrenza, o di pratiche commerciali scorrette.

2. Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale (art. 6)

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, si incrementa di 100 milioni di euro la dotazione del Fondo, istituito dall'art. 9, comma 1, D.L. n.115/2022 a sostegno del trasporto pubblico locale sottoposto a oneri di servizio pubblico. Tali risorse, in particolare, sono destinate a riconoscere alle imprese del settore un contributo per l'incremento di costo (IVA esclusa), sostenuto nel terzo quadrimestre 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021, per l'acquisto del carburante impiegato per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa, la ripartizione delle risorse tra gli operatori

richiedenti sarà effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, saranno stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento del contributo alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio *grosscost*. I medesimi criteri potranno essere adottati anche per la ripartizione e il riconoscimento delle risorse stanziato dal richiamato fondo per il TPL, per fronteggiare gli incrementi di costi del carburante relativamente al secondo quadrimestre 2022, finalità cui potranno essere destinate eventuali risorse residue del nuovo stanziamento.

3. Rifinanziamento del Fondo destinato all'erogazione del bonus trasporti (art. 12)

Viene rifinanziato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo istituito dall'art. 35 del decreto legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91, per riconoscere un buono, nel limite massimo di 60 euro, per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

4. Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto merci e persone (art. 14)

Per mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, per l'anno 2022, viene autorizzata la spesa di 85 milioni di euro da destinare al sostegno delle imprese di autotrasporto di merci (conto proprio e conto terzi) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, (art. 24-ter, comma 2, lettera a), D.lgs. n. 504/1995), nonché la spesa di 15 milioni di euro a sostegno delle imprese del trasporto passeggeri su strada (servizi automobilistici interregionali di competenza statale, servizi di trasporto pubblico locale e attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

5. Misure in materia di fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 23)

In materia di rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici (art. 57, comma 7, del decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.120/2020) si stabilisce che, nel caso in cui l'infrastruttura di ricarica insista sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica, il Comune

competente pubblici l'avvenuto ricevimento dell'istanza di autorizzazione sul proprio sito istituzionale nonché sulla Piattaforma Unica Nazionale (PUN), dal momento della sua operatività. Si dispone quindi che l'autorizzazione possa essere rilasciata al soggetto istante, decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione. Nel caso di istanze presentate da più soggetti, che non sia possibile autorizzare contestualmente, l'ottenimento dell'autorizzazione avverrà all'esito di una procedura valutativa trasparente, che assicuri il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori.

Infine, si prevede che l'Autorità per l'Energia (ARERA) nello stabilire le misure tariffarie applicabili ai punti di ricarica dei veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, tenga in considerazione esclusivamente le componenti a copertura dei costi di rete e degli oneri generali di sistema (art. 57, comma 12, del suddetto decreto legge n.76 del 2020).

6. Modifiche al Registro Internazionale delle navi - L. 30/1998 (art. 41)

L'articolo introduce alcune importanti modifiche al registro internazionale per le navi, per armonizzarlo, sulla base di alcune decisioni della Commissione europea, con la normativa unionale.

In particolare, attraverso l'introduzione degli articoli 6-ter e 6-quater del decreto legge 30 dicembre 1997, n.457 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.30), si estendono i benefici previsti dal Registro Internazionale delle navi (benefici fiscali dell'art. 4, benefici contributivi dell'art. 6 e i benefici diversi dell'art. 9-quater) anche alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio italiano, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'UE o dello SEE, ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali, o che rientrano nell'elenco delle attività assimilate al trasporto marittimo, che viene contestualmente introdotto, modificando l'art. 1 del richiamato decreto legge.

L'estensione dei benefici a tali navi è condizionata al rispetto delle limitazioni previste per le attività di cabotaggio delle navi iscritte nel Registro Internazionale (art. 1, comma 5, del D.L. 457/1997) e al rispetto della normativa relativa alla sottoscrizione dei contratti di lavoro da parte degli armatori interessati (art. 1, comma 3, del D.L. 457/1997), nonché delle disposizioni concernenti la composizione minima dell'equipaggio e le tabelle di armamento.

Per accedere ai richiamati benefici, tali navi devono, inoltre, costituire almeno il 25 per cento del tonnellaggio complessivo della flotta dell'impresa e, qualora la quota di tali navi sia inferiore o pari al 60 per cento del tonnellaggio complessivo, quest'ultima è tenuta a non farla ridurre.

Inoltre, come detto, modificando l'art. 1, comma 1, del D.L. 457/1997, si estende la facoltà di iscrizione nel Registro Internazionale anche alle navi che effettuano attività di trasporto marittimo, tra un porto e un impianto o una struttura in mare aperto e alle navi, che svolgono le seguenti attività, considerate assimilate al trasporto marittimo:

- a) navi che forniscono assistenza alle piattaforme offshore, quali le unità che prestano servizi antincendio, di trasporto di materiali e personale tecnico;
- b) navi d'appoggio quali le navi che prestano servizi di rimorchio d'alto mare, servizio antincendio e servizio antinquinamento;

- c) navi posacavi che effettuano l'installazione e l'attività di manutenzione degli strati di cavi e di tubi;
- d) navi da ricerca scientifica e sismologica ovvero che effettuano attività di installazione e manutenzione in mare aperto;
- e) draghe che, oltre alle attività di dragaggio, effettuano anche attività di trasporto del materiale dragato;
- f) navi di servizio che forniscono altre forme di assistenza o servizi di salvataggio in mare che operino in contesti normativi nell'Unione europea simili a quello del trasporto marittimo dell'Unione europea in termini di protezione del lavoro, requisiti tecnici e sicurezza e che operino nel mercato globale.

Con riferimento ai rimorchiatori e alle draghe, iscritti in uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, si prevede che i benefici connessi all'iscrizione nel registro Internazionale siano concessi a condizione che almeno il cinquanta per cento delle attività annuali delle navi costituisca trasporto marittimo e soltanto in relazione a tali attività di trasporto.

Inoltre, recependo alcune decisioni della Commissione europea relative agli sgravi fiscali collegati al reddito delle imprese armatoriali (art. 4, comma 2, D.L. n.457/1997), si specificano le modalità di calcolo del reddito e le tipologie di entrate ammissibili al beneficio.

In particolare, attraverso l'introduzione dell'articolo 6-*quinquies* - "Proventi ammissibili" - del richiamato decreto legge n.457/1997, si dispone che può beneficiare degli sgravi fiscali previsti dall'art. 4, comma 2 (concorrenza nella misura del 20% al reddito imponibile), del decreto legge, il reddito derivante:

- a) dalle attività di trasporto marittimo, quali le entrate derivanti dalla vendita di biglietti o tariffe per il trasporto merci e, in caso di trasporto di passeggeri, dalla locazione di cabine nel contesto del viaggio marittimo e dalla vendita di alimenti e bevande per il consumo immediato a bordo;
- b) dallo svolgimento delle attività assimilate a quelle di trasporto marittimo, elencate nel nuovo articolo 1, comma 1, del D.L. n.457/1997, e sopra esposte;
- c) dallo svolgimento delle attività accessorie al trasporto marittimo, a condizione che in ciascun esercizio i relativi ricavi di competenza non superino il 50 per cento dei ricavi totali ammissibili derivanti dalla utilizzazione della nave. In caso di superamento del limite del 50 per cento, l'applicazione del beneficio non riguarderà la quota di reddito eccedente tale limite.

Si specifica, inoltre, che i contratti atipici e non collegati al trasporto marittimo, come l'acquisizione di autovetture, bestiame e beni immobili costituiscano entrate non ammissibili al beneficio.

I redditi derivanti da attività ammissibili al beneficio, attività accessorie e attività non ammissibili devono essere differenziati e tenuti in contabilità separata.

Inoltre, attraverso l'inserimento dell'articolo 6-*sexies* del richiamato decreto - "Noleggio a tempo o a viaggio di navi" -, si stabilisce che rientrano nel reddito oggetto dello sgravio fiscale stabilito dall'art. 4, comma 2, del medesimo decreto, le entrate delle attività delle navi prese a noleggio, a tempo o a viaggio, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) le navi sono noleggiate a tempo o a viaggio con attrezzature ed equipaggio forniti da altre imprese, il beneficiario conta nella propria flotta anche navi per cui assicura la gestione tecnica e del personale e tali navi costituiscono almeno il 20 per cento del tonnellaggio della flotta;
- b) la quota di navi noleggiate a tempo o a viaggio che non sono registrate in uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo non supera il 75 per cento della flotta del beneficiario ammissibile al regime;
- c) almeno il 25 per cento dell'intera flotta del beneficiario batte bandiera di Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Attraverso l'inserimento dell'articolo 6-*septies* - "Locazioni di navi a scafo nudo" -, si specifica che gli sgravi fiscali sopra indicati si applicano alle attività di locazione a scafo nudo, se vengono rispettate le seguenti condizioni (che non si applicano all'attività di locazione a scafo nudo tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo di imprese in uno Stato dell'UE o dello SEE):

- a) i contratti di locazione a scafo nudo sono limitati a un periodo massimo di tre anni;
- b) l'attività di locazione a scafo nudo deve corrispondere a un eccesso temporaneo di capacità connessa ai servizi di trasporto marittimo del beneficiario;
- c) almeno il 50 per cento della flotta ammissibile deve continuare a essere gestita dal beneficiario.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

1. Contributo energia e gas per cinema, teatri e istituti e luoghi della cultura (art. 11)

La disposizione prevista al comma 1 autorizza la spesa di 40 milioni di euro, per l'anno 2022, per interventi destinati a mitigare gli effetti dell'aumento dei costi delle forniture di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto e sale cinematografiche, nonché istituti e luoghi della cultura - appartenenti a soggetti tanto pubblici quanto privati - identificati, in base al disposto dell'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, in musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali. Le modalità di ripartizione e assegnazione di tali risorse saranno definite con successivo decreto del Ministero della Cultura, da adottare entro 30 giorni dal 24 settembre 2022. L'onere della misura prevede copertura mediante riduzione - per l'importo di 15 milioni di euro - dell'autorizzazione di spesa per il Fondo per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo, di cui all'art. 89, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (c.d. decreto "Cura Italia") e per 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista - ai sensi dell'art. 183, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto "Rilancio") - per sostenere il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali afferenti al settore museale tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti d'ingresso conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19. I restanti 10 milioni di euro sono invece inclusi nel computo delle risorse alla cui copertura si

provvede con le disposizioni finanziarie previste all'articolo 43 del provvedimento in esame.

Al comma 2 si stabilisce che la misura di contributo di cui al precedente comma 1 non è cumulabile con le altre misure di agevolazione in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti di cui al Capo I del provvedimento in analisi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA

1. Proroga delle semplificazioni in materia di concessioni del suolo pubblico (art. 40)

La misura proroga al 31 dicembre 2022 le semplificazioni previste dall'art. 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 in materia di occupazione di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi. Nello specifico, la posa in opera temporanea di strutture amovibili funzionali all'attività (quali *dehor*, tavoli, sedute, ombrelloni, ecc.), in spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, non è subordinata all'autorizzazione per interventi sui beni culturali e all'autorizzazione paesaggistica di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 21 e 146 D.Lgs. n. 42/2004). Tali allestimenti, inoltre, non sono soggetti al limite temporale massimo del mantenimento in opera, pari a 180 giorni, previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del Testo unico dell'edilizia (D.P.R. n. 380/2001).